

CONSIGLIO ACCADEMICO – Seduta del 20 gennaio 2023**DELIBERA N. 606**

Il giorno **20 gennaio 2023** alle ore 13:30 previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunito in modalità mista, in presenza e videoconferenza, per la *prima seduta dell'anno 2023*, il Consiglio Accademico dell'ISIA – Istituto Superiore per le Industrie Artistiche - di Roma per trattare l'ordine del giorno – **O.d.G. prot. n. 131/A03 del 19/01/2023** in precedenza comunicato.

I Signori Consiglieri risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
Prof. Tommaso Salvatori	Presidente Direttore D.M. 19/09/2022 n. 1097	1	
Prof. Edy Fantin	Docente Decreto Presidente - D.P. 07/06/2022 n. 11	1	
Prof. Antonello Lipori	Docente D.P. 07/06/2022 n. 11	1	
Prof. Marco Pietrosante	Docente D.P. 07/06/2022 n. 11	1	
Prof. Mario Rullo	Docente D.P. 07/06/2022 n. 11	1	
Prof. Alessandro Spalletta	Docente D.P. 07/06/2022 n. 11	1	
Prof.ssa Giulia Romiti	Vicepresidente CA - Docente D.P. 07/06/2022 n. 11	1	
Sig.ra Eleonora Imparato	Studente designato dalla Consulta degli studenti (D.P. ISIA 17/05/2022 n.10)	1	
Sig.ra Marta Piraccini	Studente designato dalla Consulta degli studenti (D.P. ISIA 17/05/2022 n.10)	1	
	TOTALE	9	

Il Consiglio Accademico, come sopra composto, è stato convocato con atto del Direttore **prot. n. 131/A03 del 19/01/2023 nelle sue funzioni di Presidente**, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del DPR 132/2003 e art. 7 comma 1 dello Statuto ISIA - D.D. n. 81 del 10/05/2004 per esaminare e decidere gli argomenti posti ai punti del seguente

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

4) Aggiornamenti e decisioni in merito alla ricerca;

omissis

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato.

omissis

Punto 4) o.d.g. – DELIBERA Aggiornamenti e decisioni in merito alla ricerca. Approvazione e mandato di firma della Convenzione con la Camera dei Deputati relativa. Affidamento incarico di referente al Prof. Cutilli.

Il Presidente illustra al Consiglio Accademico lo stato di avanzamento degli accordi e dei progetti relativi alla Ricerca, e condivide con il Consiglio la relativa documentazione nel drive condiviso del CA.

DELIBERA n. 606 del 20 gennaio 2023

Il Consiglio Accademico prende in esame la documentazione condivisa, e segue il dibattito relativamente agli accordi illustrati. Pertanto,

VISTO e CONSIDERATO

- La Legge 21/12/1999, n. 508 - di *“Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti Superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di Musica e degli Istituti musicali pareggiati”* - ha riconosciuto e stabilizzato gli I.S.I.A. quali Istituzioni di Alta Cultura ai sensi dell’art. 33 Costituzione, nell’ambito del sistema dell’Alta Formazione e specializzazione Artistica Musicale e coreutica – AFAM, appartenente al MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, attualmente MUR - Ministero dell’Università e Ricerca - Dipartimento per la Formazione Superiore e per la ricerca;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2003 n. 132 (G.U. 13/06/2003 n. 135) - D.P.R. n. 132/2003 *“Regolamento recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali a norma della legge 21/12/1999, n. 508”*;
- Lo Statuto dell'ISIA di Roma, approvato dalla Direzione Generale MIUR AFAM con Decreto Dirigenziale - D.D. del 10 maggio 2004 n. 81 – Statuto n.81/2004, come modificato con D.D. 11/06/2007 n. 112;
- il Regolamento Didattico dell’ISIA di Roma approvato dal MIUR AFAM con D.D.G. 23/12/2013 n. 3065 Decreto del Direttore Generale;
- tenuto conto di quanto illustrato dal Presidente, Direttore dell’ISIA di Roma;
- **all’unanimità dei presenti, dopo approfondita valutazione, con**

DELIBERA n. 606

- **APPROVA** la Convenzione con la Camera dei Deputati relativa a: *“Individuazione e alla valutazione dei rischi connessi alle condizioni di lavoro nelle sedie della Camera dei Deputati, con particolare riferimento all’adozione di una metodologia ergonomica alla programmazione di interventi, alla progettazione di ambienti di lavoro, impianti e infrastrutture, nonché alla valutazione delle caratteristiche ergonomiche dell’esistente o all’acquisizione di nuove attrezzature di lavoro”*, e definisce mandato di firma al Direttore Prof. Salvatori;
- **SI STABILISCE** l’affidamento dell’incarico di referente al Prof. Piero Cutilli, Docente dell’ISIA di Roma per gli insegnamenti di Ergonomia, in qualità di alto esperto nell’ambito della materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, 20 gennaio 2023

Il Segretario verbalizzante

Prof. Alessandro Spalletta

Il Presidente del Consiglio Accademico

Direttore Prof. Tommaso Salvatori

Allegati:

- **Bozza Convenzione “TRA LA CAMERA DEI DEPUTATI E L’ISIA DI ROMA-ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE (MUR – MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA)”**.

bozza CONVENZIONE

**TRA LA CAMERA DEI DEPUTATI E L'ISIA DI ROMA-ISTITUTO SUPERIORE PER LE
INDUSTRIE ARTISTICHE (MUR – MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA)**

in ordine

all'individuazione e alla valutazione dei rischi connessi alle condizioni di lavoro nelle sedi della Camera dei Deputati, con particolare riferimento all'adozione di una metodologia ergonomica alla programmazione di interventi; alla progettazione di ambienti di lavoro, impianti e infrastrutture, nonché alla valutazione delle caratteristiche ergonomiche dell'esistente o all'acquisizione di nuove attrezzature di lavoro (Determinazione n....**)**

L'Amministrazione della Camera dei Deputati, con sede in Roma, codice fiscale n. 80442710580, nella persona del Segretario generale, rappresentante legale e Datore di lavoro ai fini della normativa sulla tutela della salute e la sicurezza sul lavoro (di seguito denominata "Amministrazione")

e

L'ISIA di Roma - Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (Istituto di Alta Formazione del MUR – Ministero dell'Università e della Ricerca) con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza della Maddalena, 53, 00186, codice fiscale 80400540581, di seguito denominato "l'Istituto", rappresentato legalmente dal Direttore, prof. Tommaso Salvatori (nominato con DM MUR n.1097 del 19/09/22), autorizzato a sottoscrivere il presente atto,

premessi che

- l'Amministrazione ha rilevato l'opportunità di avvalersi della collaborazione dell'Istituto per le problematiche connesse alla valutazione dei rischi in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di igiene ambientale;
- l'Istituto possiede comprovate esperienze e capacità di ricerca nell'ambito dei citati settori;

stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La premessa è parte integrante della presente convenzione.
2. L'Amministrazione conferisce all'Istituto, che accetta, una consulenza finalizzata all'individuazione e alla valutazione dei pericoli e dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, connessi alle condizioni di lavoro nelle sedi della Camera dei Deputati, ed alla programmazione di idonee misure di sicurezza e prevenzione, con particolare riferimento riguardo ai profili dell'ergonomia occupazionale e cognitiva.
3. Le attività oggetto della presente convenzione saranno svolte dall'Istituto, cooperando con il Servizio di prevenzione e protezione e con il Medico competente della Camera dei Deputati.

Art. 2

Modalità di esecuzione

1. La consulenza di cui all'art. 1 si articola nelle attività di seguito descritte:
 - a. visite, sopralluoghi, riunioni finalizzate alla ricognizione, individuazione, valutazione dei rischi presenti nei singoli luoghi di lavoro;
 - b. misure spot o campagna di misure;
 - c. redazione delle relazioni contenenti gli esiti delle ricerche condotte, nonché eventuali suggerimenti;
 - d. attività di formazione o di informazione.
2. La consulenza è condotta anche mediante l'effettuazione di visite finalizzate alla ricognizione dei rischi presenti nei singoli luoghi di lavoro o in relazione a determinate tipologie di attrezzature di lavoro. A tal fine vengono presi in considerazione sia gruppi omogenei di luoghi di lavoro o di attrezzature, sia singoli fattori di rischio, in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Vengono altresì presi in considerazione gruppi omogenei di lavoratori, ai fini della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, anche in base agli elementi conoscitivi ed alle indicazioni fornite dall'Amministrazione. Al compimento della ricerca concernente ciascun gruppo omogeneo di luoghi di lavoro o di attrezzature, ovvero di ciascun fattore di rischio, e comunque in relazione alle necessità causate da situazioni di potenziale pericolo, l'Istituto trasmette all'Amministrazione una relazione dettagliata contenente l'esito della ricerca condotta, nonché eventuali suggerimenti. Il dipendente responsabile di cui all'art. 5, comma 1, potrà motivatamente rifiutare ciascuna di tali relazioni.
3. Nel corso dello svolgimento delle attività, in relazione all'evoluzione delle stesse, potranno essere concordate tra i referenti della Convenzione di cui all'art. 5 le eventuali attività di formazione o di informazione che si rendano opportune nei confronti del personale indicato dall'Amministrazione.
4. A conclusione delle attività oggetto della presente convenzione, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla data di scadenza di cui all'art. 3, comma 1, l'Istituto presenterà all'Amministrazione un prospetto riassuntivo degli interventi svolti.

Art. 3

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha efficacia dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Art. 4

Compenso

1. Per l'esecuzione delle attività previste nella presente convenzione all'art. 1, l'Amministrazione corrisponderà un compenso il cui ammontare sarà determinato sulla base delle tariffe orarie di seguito indicate:
 - a. euro 150,00 oltre l'IVA, per il personale docente;
 - b. euro 83,00 oltre l'IVA, per il personale tecnico.
2. Il compenso per l'attività di cui all'art. 2, comma 3, è esente dall'IVA ai sensi dell'art. 14, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537.

DELIBERA n. 606 del 20 gennaio 2023

3. Il compenso di cui al comma 1 sarà determinato sulla base del prospetto riassuntivo degli interventi svolti presentato ai sensi dell'art. 2, comma 4.
4. L'Istituto dà atto che gli importi si intendono fissi ed invariabili e comprensivi di ogni onere e spesa che l'Istituto stesso dovrà sostenere per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, incluse le spese di trasferta e di assicurazione. La prestazione che ha una durata di una giornata viene computata, ai fini del compenso, con l'equivalente di cinque ore al corrispettivo indicato all'art. 4, comma 1.
5. Ogni prestazione inerente all'oggetto della presente convenzione che dovesse rendersi necessaria, riferibile alle attività di cui all'art. 2, comma 1, sarà eseguita previo accordo tra le parti e retribuita sulla base delle tariffe orarie di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Il compenso di cui al comma 1 verrà corrisposto posticipatamente ed in unica soluzione entro sessanta (60) giorni dalla data del certificato di regolare esecuzione relativo all'intero periodo di vigenza della convenzione, da redigersi entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento del prospetto di cui all'art. 2, comma 4. Il termine di sessanta (60) giorni per il pagamento decorre dalla data di ricevimento del Cedolino PagoPA nei casi in cui tale data sia successiva a quella del certificato di regolare esecuzione.
7. Ai fini della fatturazione delle prestazioni fornite si precisa che saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge di stabilità 2008), sulla fatturazione elettronica. Pertanto le fatture, in formato elettronico, dovranno essere trasmesse alla Camera dei Deputati per il tramite del sistema di interscambio di cui all'art. 1, comma 211, della legge citata, dovranno riportare il codice fiscale dell'Istituto, il riferimento al presente contratto, le coordinate bancarie per il bonifico e il codice IBAN completo nonché riferirsi ai dati di seguito riportati:
 - denominazione Ente: Camera dei Deputati
 - codice univoco ufficio: UFMX8Q
 - codice fiscale: 80442710580.
8. Ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 26, comma 3, in considerazione della natura delle prestazioni oggetto della convenzione, le parti danno atto che non sussiste obbligo di elaborazione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze, ai sensi dell'art. 26, comma 3-*bis* del citato decreto.

Art. 5*Referenti della Convenzione*

1. La piena e corretta esecuzione della prestazione oggetto della presente convenzione sarà verificata dall'Amministrazione in ogni suo aspetto e senza esclusione di alcuno degli obblighi posti a carico dell'Istituto dalla presente convenzione o dagli atti ivi richiamati, a mezzo di un proprio dipendente (di seguito denominato "dipendente responsabile").
2. Il referente per l'Istituto della presente convenzione, in qualità di Responsabile scientifico, è individuato nella figura del Prof. Piero Cutilli, docente di Ergonomia dell'Istituto e professionista di comprovata esperienza.

Art. 6*Gestione delle attività*

1. L'Istituto si impegna a svolgere le attività che formano oggetto della presente convenzione con propri mezzi, tramite la propria organizzazione e con gestione a proprio rischio.

DELIBERA n. 606 del 20 gennaio 2023

2. L'Istituto si impegna altresì ad uniformarsi ai regolamenti ed alle disposizioni di sicurezza dell'Amministrazione.
3. In ogni caso l'Istituto sarà responsabile della corretta esecuzione delle attività commissionate dall'Amministrazione.

Art. 7*Condizioni generali*

1. L'Istituto provvederà alla stipula di una polizza R.C. a favore del proprio personale che, in virtù della presente convenzione, opererà presso le sedi della Camera dei Deputati, a copertura di tutti i rischi che possono derivare al personale stesso o a terzi nel corso o a causa dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione. Copia di essa sarà consegnata all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni derivanti dalla presente convenzione. In caso di mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al presente comma l'Amministrazione potrà applicare una penale ai sensi dell'art. 11, comma 1.
2. L'Istituto adotterà, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, tutti gli accorgimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi ed alle attrezzature dell'Amministrazione e di terzi.
3. L'Istituto si impegna a tenere indenne l'Amministrazione, anche rinunciando a qualsiasi azione a titolo di rivalsa e obbligandosi a manlevarla nel caso in cui fosse convenuta in giudizio, nei confronti di qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da dipendenti dell'Amministrazione o da terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali, arrecati con dolo o colpa grave a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni previste nella presente convenzione.
4. L'Istituto si obbliga alla piena e tempestiva osservanza, quali specifiche obbligazioni contrattuali:
 - a. delle norme vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza, nonché di quelle relative alla disciplina del rapporto di lavoro in genere, e in tutti gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti e/o accordi collettivi di lavoro applicabili, comprese le condizioni normative, retributive e contributive;
 - b. dell'art. 2087 del codice civile e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, in quanto applicabili alle situazioni ambientali e lavorative presenti in riferimento alle normative interne della Camera dei Deputati.

Art. 8*Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati*

1. Nell'accettare l'incarico l'Istituto si impegna ad osservare e a far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto della presente convenzione la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività medesime. Dette informazioni, notizie e dati, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 10, comma 1, non debbono essere in alcun modo e forma comunicati o divulgati a soggetti diversi da quelli specificamente abilitati e competenti, né debbono essere utilizzati dall'Istituto o da parte di chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione del presente atto. Inoltre, senza la previa autorizzazione di questa Amministrazione, nessuna informazione, notizia o dato relativo al contenuto o all'esecuzione della presente convenzione potrà essere comunicato o divulgato, neppure a titolo di referenza commerciale o professionale. È fatto divieto di utilizzare il logo della Camera dei Deputati.

DELIBERA n. 606 del 20 gennaio 2023

2. Fa eccezione il caso in cui l'Istituto, durante lo svolgimento delle attività previste dal programma venga a conoscenza di notizie rilevanti per la sanità pubblica, in considerazione del ruolo istituzionale a quest'ultimo spettante.
3. L'Istituto, presa conoscenza della disciplina regolamentare adottata in materia di protezione dei dati personali e delle circolari attuative emanate in materia dall'Amministrazione della Camera, si impegna, nel caso di trattamento di dati nelle sedi della Camera, all'osservanza di tale disciplina in tutti i casi in cui, nell'esercizio dei compiti affidati in dipendenza della presente convenzione, tratti dati personali dell'Amministrazione o di qualsiasi altro interessato ed assume gli oneri e le responsabilità previste da detta normativa per gli incaricati del trattamento.
4. L'Istituto si impegna pertanto a svolgere il trattamento dei dati personali trattando gli stessi in modo lecito, secondo correttezza e in ogni caso secondo modalità non eccedenti le finalità per le quali avviene il trattamento.
5. Infine, l'Istituto si impegna, per il caso di trattamento di dati in sedi diverse da quella della Camera, ad apprestare, sotto la propria responsabilità, strumenti idonei a realizzare le medesime garanzie in materia di trattamento delle predette informazioni, notizie e dati.
6. Il contenuto dei commi precedenti integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in essi previsti, che non sono soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia della presente convenzione.

Art. 9*Proprietà e utilizzo dei risultati*

1. I risultati delle ricerche sono di proprietà dell'Amministrazione ed eventuali brevetti saranno depositati a nome e spese della stessa, citando i nomi dei ricercatori (inventori).
2. Qualora l'Amministrazione rinunciasse al deposito della domanda di brevetto, dovrà comunicarlo tempestivamente all'Istituto che potrà effettuare il deposito a proprio nome e a proprie spese.

Art. 10*Pubblicazioni*

1. I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche svolti in esecuzione della presente convenzione potranno essere oggetto di pubblicazione, previo accordo scritto tra le parti contraenti.

Art. 11*Penali, recesso, clausola risolutiva espressa*

1. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno nonché le eventuali ulteriori azioni a tutela degli interessi dell'Amministrazione, qualora non venga esattamente adempiuto, ovvero venga adempiuto con ritardo, quanto previsto negli articoli 1, 2, 6 e 7, comma 1, potrà essere applicata per ogni singolo evento una penale pari ad euro 200,00, fino ad un ammontare massimo pari al 10% dell'importo da liquidare al netto dell'IVA.
2. Le parti hanno diritto di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento con un preavviso non inferiore a novanta (90) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso, l'Amministrazione non ha diritto di ripetere i contributi versati.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile, l'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il diritto di risolvere la presente convenzione, anche senza preavviso, fatta salva ogni eventuale ulteriore azione risarcitoria nonché l'esecuzione in danno, senza che da parte dell'Istituto possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione alla data di efficacia della risoluzione, nelle seguenti ipotesi:

DELIBERA n. 606 del 20 gennaio 2023

- a. violazione, da parte dell'Istituto, dei suoi dipendenti o addetti, degli obblighi di cui all'art. 7, comma 4 e degli obblighi e dei divieti in materia di riservatezza di cui all'art. 8, rimanendo salva, in tale ipotesi, ogni eventuale conseguenza di carattere penale;
- b. inottemperanza di almeno uno degli adempimenti di cui agli articoli 1, 2, 6 e 7, comma 1, che abbiano dato luogo all'applicazione di penali ai sensi dell'art. 11, comma 1 e che si protraggano per più di novanta (90) giorni lavorativi.
- c. raggiungimento, nell'applicazione delle penali, dell'ammontare massimo complessivo previsto al comma 1.

Art. 12*Cessione dei crediti*

1. Resta espressamente stabilito che l'Istituto non potrà cedere a terzi il credito derivante dalla presente convenzione e, comunque, attribuire a terzi in qualsiasi forma, sia diretta che indiretta, anche tramite procura all'incasso, la legittimazione di esigere ovvero ricevere i pagamenti dovuti da questa Amministrazione in virtù della convenzione medesima.
2. Resta altresì stabilito che l'Istituto non potrà cedere a terzi la presente convenzione.

Art. 13*Registrazione*

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso di uso, ai sensi della vigente legislazione tributaria, a cura e spese della parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è assolta in maniera virtuale dall'Istituto, autorizzazione n. 87826 del 10 novembre 2016.

Per accettazione

Dott. Fabrizio Castaldi
Segretario Generale
della Camera dei Deputati

Prof. Tommaso Salvatori
Direttore dell'ISIA di Roma
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, l'Istituto dichiara di accettare specificamente le clausole di cui agli articoli: 7, comma 3 (limitazione di responsabilità dell'Amministrazione e manleva), 8 (obbligo di riservatezza e trattamento dei dati), 11 (penali, recesso, clausola risolutiva espressa) e 12 (legittimazione a ricevere il pagamento e divieto di cessione del credito).

Per accettazione

Direttore dell'ISIA di Roma
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

DELIBERA n. 606 del 20 gennaio 2023

(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati del 26 ottobre 2004 e circolare del Segretario Generale della Camera dei Deputati del 4 novembre 2004)

L'Amministrazione della Camera dei Deputati tratta i dati personali dell'Istituto e dei dipendenti coinvolti nell'esecuzione della presente convenzione, ove necessario, di seguito "dati", ai soli fini dell'esecuzione della presente convenzione, e degli adempimenti obbligatori previsti dalla convenzione stessa e dalle norme vigenti.

Il conferimento dei dati ed il consenso al loro trattamento:

- in fase precontrattuale hanno natura facoltativa e condizionano la possibilità per l'Amministrazione di concludere la convenzione, configurandosi come onere precontrattuale per la parte privata;
- in sede di esecuzione della convenzione hanno natura obbligatoria, in conformità alle disposizioni contrattuali, e ove non prestati, in tutto o in parte, costituiscono inadempimento contrattuale, con le conseguenze di diritto.

I dati saranno trattati secondo correttezza e buona fede, in modo lecito e in misura non eccedente le finalità sopra menzionate, dai soli incaricati a ciò espressamente autorizzati dall'Amministrazione, e con modalità manuali ed informatiche. La conservazione dei dati avverrà con modalità tali da garantirne la riservatezza rispetto all'accesso casuale da parte di terzi non autorizzati, anche facenti parte della stessa Amministrazione.

I dati non saranno diffusi. Essi non saranno comunicati a terzi o a dipendenti dell'Amministrazione non qualificati come incaricati, ad eccezione delle ipotesi di comunicazione espressamente previste dalla normativa vigente o dalla convenzione e per i soli destinatari specificati. I dati potranno dunque essere conosciuti - per ragioni d'ufficio - dai soli soggetti sopra menzionati, i quali sono tutti tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. Le modalità ed i limiti di trattamento dei dati, l'individuazione degli incaricati e di specifiche misure di sicurezza ed organizzative sono disposti, per ciascun Servizio o Ufficio della Segreteria generale, da appositi Ordini di Servizio emanati dal Consigliere Capo del rispettivo Servizio od Ufficio.

In relazione ai trattamenti svolti dall'Amministrazione ogni interessato:

1. ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati;
3. ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
4. ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Il titolare del trattamento dei dati è il Segretario Generale della Camera dei Deputati, i responsabili sono i Consiglieri Capi dei Servizi o degli Uffici della Segreteria Generale tenuti al trattamento dei dati in funzione delle rispettive competenze.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

DELIBERA n. 606 del 20 gennaio 2023

Preso atto del contenuto dell'informativa in riferimento a quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza l'Amministrazione della Camera dei Deputati, ai sensi del medesimo D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a richiedere presso enti privati o pubblici conferma dei dati, informazioni e notizie comunque riguardanti il medesimo Istituto ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati, delle informazioni e delle notizie in possesso dell'Amministrazione della Camera dei Deputati al fine di stipulare ed eseguire i relativi contratti ed atti aventi natura negoziale, nonché di controllare le prestazioni e di adempiere agli eventuali obblighi di legge.

Prof. Tommaso Salvatori

Direttore dell'ISIA di Roma
Istituto Superiore per le Industrie Artistiche

REFERENTI CONTRATTUALI

Oggetto: all'individuazione e alla valutazione dei rischi connessi alle condizioni di lavoro nelle sedi della Camera dei Deputati, con particolare riferimento a (Determinazione n. ...).

QUALIFICA	NOMINATIVO E CONTATTI
Dipendente responsabile	Dott.ssa Daniela D'Ottavio

L'Amministrazione si riserva di sostituire in qualsiasi momento il proprio dipendente responsabile, dandone comunicazione a codesto Istituto.